N. 06643/2011REG.PROV.COLL. N. 03012/2011 REG.RIC. N. 05290/2011 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

1.

sul ricorso numero di registro generale 3012 del 2011, proposto da: Edil Cav s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Anna Maria Ciardo e Roberto G. Marra, con domicilio eletto da ultimo presso il dott. Marco

Gardin in Roma, via Laura Mantegazza n. 24;

contro

Comune di Parabita, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Quinto, con domicilio eletto presso il dott. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2; Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Lecce, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato e domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

2.

sul ricorso numero di registro generale 5290 del 2011, proposto da: Edil Cav s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Anna Maria Ciardo e Roberto G. Marra, con domicilio eletto da ultimo presso il dott. Marco

Gardin in Roma, via Laura Mantegazza n. 24;

contro

Comune di Specchia;

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Lecce, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato e domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per la riforma

1. quanto al ricorso n. 3012 del 2011:

della sentenza breve del T.a.r. Puglia - Sez. Staccata di Lecce: Sezione III n. 00399/2011, resa tra le parti, concernente REVOCA AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE TAPPETINO D'USURA SU ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE - INFORMATIVA PREFETTIZIA ANTIMAFIA

2. quanto al ricorso n. 5290 del 2011:

della sentenza breve del T.a.r. Puglia - Sez. Staccata di Lecce: Sezione III n. 00609/2011, resa tra le parti, concernente REVOCA AGGIUDICAZIONE APPALTO DI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA RETE DI FOGNATURA PLUVIALE CITTADINA - INFORMATIVA PREFETTIZIA ANTIMAFIA

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Parabita e del Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Lecce;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2011 il Cons. Angelica Dell'Utri e uditi per le parti gli avvocati Ciardo, Distante su delega di Quinto e l'avvocato dello Stato Urbani Neri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

- 1.- Con il primo degli appelli in epigrafe, inoltrato per la notifica lunedì 4 aprile 2011, la Edil Cav s.r.l., appaltatrice di lavori stradali affidati a seguito di gara dal Comune di Parabita, ha chiesto la riforma della sentenza succintamente motivata 25 febbraio 2011 399 del Tribunale n. amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, sezione terza, notificata il 4 marzo 2001, con la quale è stato respinto il suo ricorso avverso la determinazione comunale in data 7 gennaio 2011, di revoca dell'aggiudicazione definitiva e risoluzione del contratto per violazione dell'art. 118 del codice dei contratti (avendo fatto eseguire alcuni lavori da un subappaltatore senza previa autorizzazione) ed in quanto destinataria di informativa interdittiva, nonché la nota in data 10 dicembre 2010 della Prefettura di Lecce, di comunicazione della sussistenza di certificazione antimafia interdittiva emessa il 22 aprile 2010, e, ove occorra, quest'ultima. Ricordati i quattro motivi di gravame a suo tempo formulati, a sostegno
- dell'appello ha dedotto censure in ordine:
- 1.- alla validità temporale dell'informativa;
- 2.- al merito dell'informativa riveniente dall'ordinanza assunta a fondamento della presente sentenza in forma semplificata;
- 3.- all'accadimento del 23.11.2010 assunto dal giudice territoriale a sostegno del quadro indiziario;
- 4.- all'asserita violazione della disciplina del subappalto la cui censura è stata assorbita nella sentenza di primo grado.

Le censure possono essere così sintetizzate:

- a.- l'impugnata revoca dell'aggiudicazione definitiva è stata assunta in base ad un'informativa prefettizia ormai priva di validità;
- b.- le presupposte valutazioni prefettizie e la conseguente erronea interpretazione contenuta nell'ordinanza n. 734/2010 riguardano "un inserimento a pieno titolo nell'ambito della criminalità organizzata", mentre

il giudice penale ha rilevato unicamente ipotesi delittuose di rapina e danneggiamento di cui il signor Cacciatore (compagno della signora Maria Vincenza Camassa, amministratore dell'Edil Cav) sarebbe mandante;

c.- a prescindere dall'estraneità del signor Vito Cacciatore (come si evince dagli atti processuali) a tali vicende, in sede amministrativa le medesime non risultano di tipologia delittuosa rilevante a finalità antimafia, consistendo piuttosto in episodi di violenza tipica della delinquenza comune maturati in un peculiare contesto politico-amministrativo in cui il signor Cacciatore appare vittima della circostanza di avere fra i suoi conoscenti di "paese" un pregiudicato del posto ed i cui pregiudizi vengono a ridondare ben dopo dieci anni sulla Edil Cav in ragione di un legame affettivo con l'amministratore della società;

d.- la persona del signor Cacciatore non è mai stata inserita in contesti di criminalità organizzata, tanto che, come l'Edil Cav, non è nominata nella relazione presentata all'inizio di quest'anno dal Procuratore distrettuale antimafia di Lecce;

e.- pertanto, non risulta allo stato configurabile alcun pregiudizio per l'interesse pubblico tale da sorreggere un simile convincimento prefettizio, peraltro contrastante con le risultanze della documentazione antimafia richiesta in occasione della stipula di numerosi appalti;

f.- le sentenza appellata è pure censurabile, oltre che per una compressione del diritto di difesa dell'odierna appellante stante l'incompletezza dell'istruttoria al momento della decisione, per essere approdata a conclusioni motivazionali errate in quanto originate da premesse giuridicofattuali errate.

L'Amministrazione dell'interno si è formalmente costituita in giudizio.

Si è costituito anche il Comune di Parabita che, eccepita l'inammissibilità dell'appello per l'intervento del provvedimento di aggiudicazione dei lavori residui, tale da determinare nell'aggiudicatario una posizione di

controinteresse e la necessità dell'impugnazione del nuovo atto, ha svolto ampie controdeduzioni nel merito. Poi con memorie datate 7 e 15 giugno 2011 ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità o improcedibilità dell'appello sulla base dell'informativa di conferma del 13 gennaio 2011.

A sua volta con memoria in data 13 seguente Edil Cav ha ulteriormente illustrato le proprie deduzioni, ha replicato all'eccezione avversaria ed ha chiesto la riunione dell'appello in esame con quello in atto pendente avente ad oggetto altra sentenza con cui è stato definito il suo ricorso avverso la nuova interdittiva.

B.- Con il secondo degli appelli in epigrafe, inoltrato per la notifica il 10 giugno 2011, la Edil Cav ha gravato la sentenza succintamente motivata 7 aprile 2011 n. 609 dello stesso TAR, notificata il 12 maggio seguente, di reiezione del suo ricorso avente ad oggetto il provvedimento prefettizio del 13 gennaio 2011, nonché la determinazione 1° febbraio 2011 n. 17 (r.g. 47) del Comune di Specchia, di annullamento in base a detto provvedimento dell'aggiudicazione in suo favore di una gara per l'affidamento di lavori di adeguamento della rete fognaria pluviale cittadina.

A sostegno dell'appello ha dedotto censure, in gran parte di contenuto sostanzialmente simile a quelle suesposte, in ordine:

- 1.- al merito dell'informativa riveniente dall'ordinanza assunta a fondamento della sentenza n. 399/2011 a sua volta trasfusa nella presente sentenza in forma semplificata;
- 2.- al corpus decisorio contenuto nelle informative prefettizie: difetto di motivazione, carenza istruttoria, erronea presupposizione in diritto, ingiustizia ed incoerenza manifeste, violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 7, del d.P.R. n. 252/98, illegittimità derivata del provvedimento di autotutela n. 47/2011;
- 3.- al provvedimento di autotutela adottato dalla stazione appaltante: difetto di motivazione e carenza istruttoria, violazione e falsa applicazione

N. 03012/2011 REG.RIC.

dell'art. 10 del d.P.R. n. 252/98.

Il Ministero dell'interno-UTG Prefettura di Lecce si è costituito formalmente in giudizio.

C.- All'odierna udienza pubblica i difensori dell'appellante e del Comune di Parabita hanno insistito nelle rispettive tesi e richieste.

DIRITTO

1.- In via preliminare, gli appelli riassunti nella narrativa che precede devono essere riuniti in quanto attengono a vicende che debbono essere unitariamente esaminate.

2.- La controversia in trattazione nasce, in sintesi, dalla nota 10 dicembre 2010 n. 23057/2653/10/AM/Area I con la quale la Prefettura di Lecce, nel corrispondere alla richiesta del Comune di Parabita di avere conferma, a seguito di notizie apparse sulla stampa, circa eventuali misure interdittive antimafia a carico dell'impresa Edil Cav s.r.l., ha comunicato di aver emesso un siffatto provvedimento in data 22 aprile 2010; a tale nota è conseguita, previo avviso di avvio del procedimento, la determinazione dello stesso Comune 7 gennaio 2011 n. 2, di revoca (anche per violazione della normativa sul subappalto) della determinazione del 9 settembre 2010, di aggiudicazione a detta impresa di una gara per l'affidamento di lavori stradali, e la risoluzione del relativo contratto in data 22 ottobre 2010.

Analoga richiesta è stata avanzata dal Comune di Specchia, che con determinazione del 12 ottobre 2010 aveva aggiudicato all'Edil Cav una gara per l'affidamento di lavori fognari, pervenendo alla stipula del relativo contratto in data 25 novembre seguente; la Prefettura ha dapprima informato con nota datata 17 dicembre 2010 di aver in corso la prativa istruttoria e, tuttavia, di aver emesso l'indicata interdittiva, poi con nota 13 gennaio 2011 n. 23574/2738/10/AM/O.S.P. ha comunicato di aver acquisito ulteriori elementi che confermano la medesima interdittiva. Di qui la determinazione del Comune di Specchia 1° febbraio 2011 n. 14, di

N. 03012/2011 REG.RIC.

annullamento dell'aggiudicazione e del relativo contratto.

3.- Con la prima delle sentenze appellate, di reiezione del ricorso relativo alla vicenda che coinvolge il Comune di Parabita, il primo giudice ha disatteso la censura di inefficacia dell'interdittiva del 22 aprile 2010 per decorso del termine semestrale di validità di cui all'art. 2, co. 1 e 2, del d.P.R. n. 251 del 1998, sia perché l'atto prefettizio incide sull'aggiudicazione e la stipula del contratto, avvenuti nel previsto lasso temporale, sia in quanto il termine in parola non sarebbe riferibile al caso di specie in cui le informazioni prefettizie risultano comunque richiamate e confermate nella perdurante attualità degli elementi indiziari già in precedenza posti in rilievo.

Nel merito, ha ribadito le considerazioni espresse in un'ordinanza cautelare (confermata in appello, resa in altro giudizio), secondo cui i tentativi di infiltrazione mafiosa, da cui è scaturita l'interdittiva ai sensi dell'art. 10, co. 7, lett. c), del d.P.R. n. 252 del 1998, appaiono correttamente valutati in relazione a:

- a) l'ascrizione a soggetti esponenti dell'associazione mafiosa "Sacra Corona Unita", incaricati dal signor Vito Cacciatore, di reati nei confronti di amministratori e dirigenti del Comune di Ruffano responsabili di aver conferito appalti a ditte non riconducibili allo stesso signor Cacciatore o della mancata assegnazione di appalti al medesimo;
- b) la riconduzione della gestione dell'Edil Cav al signor Cacciatore, il quale aveva ad essa ceduto la propria ditta individuale, ne è stato a lungo amministratore unico, poi divenendolo la compagna signora Maria Vincenza Camassa, nonché la cessione di quote di detta società ad un bracciante agricolo utilizzato "a giornata" dallo stesso signor Cacciatore ed in possesso di un reddito molto basso tanto da beneficiare di sussidi INPS di disoccupazione.

A margine, ha osservato come i richiamati elementi risultassero corroborati

in quella sede dalle note del Comando CC di Lecce del 24 novembre e 29 dicembre 2010, nonché dall'annotazione di p.g. dei CC di Ruffano del 23 novembre 2010, relativa ad un successivo episodio il quale, indipendentemente dalla sua gravità sul piano penale, appariva "chiaramente sintomatico di un modus operandi perfettamente in linea con il quadro già delineato dall'Autorità di P.S.". Infine, ha ritenuto che le circostanze esaminate costituissero motivo autonomamente rilevante della disposta revoca, pure motivata secondo i principi generali in materia.

- 4.- Con la seconda delle sentenza appellate più sinteticamente si ritiene l'interdittiva sorretta da una pluralità di elementi indiziari gravi precisi e concordanti, che danno conto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e tali che, al sindacato del giudice amministrativo, non appaiono oggetto di valutazione amministrativa né illogica né irragionevole. Anche qui v'è poi cenno alle accennate note del Comando Carabinieri provinciale di Lecce ed all'episodio del 23 novembre 2010.
- 5.0.- Le pronunzie meritano piena conferma.
- 5.1.- In primo luogo, appare evidente come, a norma dell'art. 10, co. 2, del cit. d.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, l'informativa prefettizia del 22 aprile 2010 precludesse, nel semestre di validità, l'aggiudicazione definitiva adottata il 9 settembre 2010 dal parte del Comune di Parabita in favore dell'Edil Cav, in quanto autorizzativa del contratto, e di qui la consequenziale stipula del 22 ottobre seguente, rispetto alle quali il provvedimento del 7 gennaio 2011 si pone come vero e proprio doveroso atto di ritiro in sede di autotutela per originario vizio di legittimità, anziché un provvedimento propriamente di "revoca" facoltativa. Né rileva che l'appalto fosse sotto soglia e per questo fossero state acquisite a fini antimafia dal Comune di Parabita le sole certificazioni camerali, le quali evidentemente non incidono sulla preesistente interdittiva. In tale ottica, parimenti irrilevante è che quest'ultima sia stata acquisita dopo la scadenza del termine semestrale.

Circa la nota prefettizia del 17 dicembre 2010, peraltro diretta ad altro Ente, essa non dimostra affatto che il Prefetto, consapevole dell'avvenuto decorso del semestre, dubitasse di dover confermare il giudizio reso il 22 aprile precedente, tenuto conto erano già in atti gran parte delle ulteriori informazioni poi sfociate nella formale conferma in data 13 gennaio 2011. Infine, sotto questo aspetto analogamente si atteggia, a ben vedere, la nota del 10 dicembre 2010.

5.2.- Sotto il profilo sostanziale, sul piano giuridico va premesso che, com'è ormai chiarito da consolidata giurisprudenza di questo Consiglio, l'informativa antimafia, emessa ai sensi dell'art. 10, co. 7, lett. c), del d.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, prescinde completamente da ogni provvedimento penale a carico degli appartenenti all'impresa (sia pure di carattere preventivo o anche assolutorio) e si giustifica considerando il pericolo dell'infiltrazione mafiosa, che non deve essere immaginifico né immaginario, ma neppure provato, purché sia fondato su elementi presuntivi e indiziari la cui valutazione è rimessa alla lata discrezionalità del prefetto, sindacabile in sede di legittimità per illogicità, incoerenza o inattendibilità. Ciò in quanto l'informativa in parola non risponde a finalità di accertamento di responsabilità, ma ha carattere accentuatamente preventivo-cautelare, con la conseguenza che elementi, i quali in sede penale non siano valsi ad accertare la sussistenza di un reato, ben possono essere suscettibili di diversa valutazione in sede amministrativa al fine di fondare un giudizio di possibilità che l'attività considerata possa subire condizionamenti da soggetti legati alla criminalità organizzata. In altri termini il prefetto, nel rendere le informazioni antimafia richieste ai sensi del cit. art. 10, co. 7, lett. c), del d.P.R. n. 252 del 1998, deve effettuare la propria valutazione sulla scorta di uno specifico quadro indiziario, ove assumono rilievo preponderante i fattori induttivi della non manifesta infondatezza che i comportamenti e le scelte dell'imprenditore possano

rappresentare un veicolo di infiltrazione delle organizzazioni criminali negli appalti delle pubbliche amministrazioni. Ne consegue che, come accennato, il sindacato del giudice amministrativo non può impingere nel merito ma deve restare circoscritto alla verifica, sotto il profilo della logicità, del significato attribuito agli elementi di fatto e dell'iter seguito per pervenire a certe conclusioni, tenuto appunto conto che le informative prefettizie in questione costituiscono esplicazione di lata discrezionalità, insindacabile se non nei limiti suaccennati.

5.3.- Nella specie, il quadro indiziario a carico del signor Cacciatore, puntualmente delineato nella prima delle sentenze appellate (senza che evidentemente ne costituisca vizio se mediante richiamo ai contenuti di una pronuncia cautelare resa in altro giudizio), appare di per sé pienamente sufficiente a sorreggere l'interdittiva prefettizia anche solo con riguardo all'ultimo dei rilievi riportati, riguardante la pendenza di procedimento penale (nr. 1/2007 r.g. Corte d'Assise di Lecce).

Ed invero, per quanto detto non ha alcun rilievo la mancata indicazione, tra i reati imputati al signor Cacciatore, di un reato di tipo mafioso, in particolare di quello di cui all'art. 416 *bis* cod. pen. e l'aggravante speciale di cui all'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991 n. 152, e neppure quello di associazione a delinquere semplice di cui all'art. 416 cod. pen.; né tanto meno ha rilievo che il giudizio sia in corso, sicché la responsabilità penale per quanto contestatogli non sia stata ancora accertata, non diversamente dall'effettiva appartenenza degli esecutori all'accennata organizzazione criminosa.

Deve invece ritenersi che alle Forze dell'ordine (ai rapporti delle quali va ricondotta la motivazione dell'interdittiva anche in ordine all'*iter* logico seguito) tale appartenenza era nota, benché evidentemente non ancora provata, al pari del dato che i comportamenti in questione siano tipicamente intimidatori e perciò specifici di quel contesto; pertanto

attinente ad accadimenti reali, nonché ragionevole sotto il profilo valutativo delle circostanze rappresentate da dette Forze dell'ordine, l'apprezzamento negativo operato dal Prefetto. Infine, l'autonomia di tale giudizio consente di superare la censura di contraddittorietà rispetto alle informazioni rese in precedenza dalle Camere di commercio, che -come si è visto - ben possono non essere aggiornate, o da altre Prefetture, in ordine alle quali, oltretutto, non è dimostrato vi siano state (anzi ciò appare altamente improbabile alla luce del disposto del cit. art. 10, co. 5), né tanto meno che tali Prefetture si siano avvalse della Prefettura di Lecce e, comunque, che quest'ultima fosse già in possesso degli elementi in parola ed avesse avuto modo di valutarli.

5.4.- Quanto, poi, alla circostanza che il signor Cacciatore sia l'effettivo amministratore dell'Edil Cav in luogo della signora Maria Vincenza Camassa, che ne è formalmente l'amministratore unico, al di là della cessione di quote al signor Negro in effetti da riferirsi ad altra società (che sarebbe ugualmente gestita di fatto dal signor Cacciatore), ne sono sufficienti ed altrettanto ragionevoli indizi la vicenda storica dell'impresa e l'attività dell'interessato, confermati in sede giurisdizionale da una serie di dallo circostanze confessate stesso attuale appellante, quali la frequentazione dei cantieri per seguire materialmente lo stato di avanzamento dei lavori e la frequentazione di uffici tecnici comunali per estrarre copia di documenti amministrativi di cui l'amministratore unico chiedeva l'accesso in occasione della proposizione di ricorsi giurisdizionali, le quali appaiono obiettivamente in contrasto con l'affermato ritiro dall'attività dopo una grave malattia, ragione per la quale si sarebbe determinato a far confluire la ditta individuale di costruzione di strade ed acquedotti F.lli Cacciatore in altra ditta di nuova costituzione, vale a dire proprio nella Edil Cav, "uscendo totalmente dalla gestione dell'impresa ed affidandosi nelle mani della Sig.ra Camassa".

5.6.- A maggior ragione risulta non censurabile, alla stregua dei criteri e dei limiti del sindacato di legittimità sopra ricordati, la seconda interdittiva del 13 gennaio 2011, emessa nella compresenza di ulteriori elementi, in ogni caso già sorretta dalla perdurante attualità, oltrettutto in assenza di un esito diametralmente opposto in sede penale, degli indizi di cui ai punti 5.4 e 5.5 che precedono.

5.7.- Non senza dire che, come rilevato in entrambe le sentenze appellate, il precedente quadro indiziario risulta ancor più consistente alla stregua di una numerosa serie di notizie, tra cui principalmente indicazioni di collaboratori di giustizia e ulteriori imputazioni delittuose classiche di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui è menzione nelle citt. note del 24 e 29 novembre 2010 del Comando CC di Lecce (dirette al Prefetto e dunque più che presumibilmente poste a base dell'informativa del 13 gennaio 2011), nonché l'episodio del 23 novembre 2010. In tale episodio il signor Cacciatore avrebbe ostacolato con un mezzo meccanico l'ingresso ad un cantiere edile di altra ditta debitrice dell'Edil Cav. Diversamente dalla prospettazione dell'appellante, il quale riconduce siffatta azione alla mera esasperazione per le difficoltà economiche in cui l'impresa della compagna si sarebbe venuta a trovare a seguito dell'interdittiva, non v'e dubbio che il medesimo episodio, pur non penalmente rilevante in carenza di denuncia o querela di parte, possa essere ragionevolmente assunto a conferma, per un verso, che il signor Cacciatore effettivamente gestisse l'Edil Cav, tanto da occuparsi attivamente, ancorché illecitamente, della riscossione dei crediti della medesima, non impedito dalla sua infermità; e, per altro verso, che persiste nell'utilizzare tipologie di comportamento tipiche di un contesto di carattere mafioso.

6.- Infine, quanto esposto al precedente paragrafo 4 in ordine alla doverosità, non della facoltà, della rimozione in autotutela dell'aggiudicazione nonché, in stretta consequenzialità, del contratto vale

anche nei riguardi della relativa determinazione del Comune di Specchia, basata anche sulla comunicazione dell'interdittiva del 22 aprile 2010 la cui validità semestrale copre il provvedimento di aggiudicazione in data 12 ottobre 2010.

7.- In conclusione, gli appelli devono essere entrambi respinti in quanto infondati nel merito, senza che occorra trattare le eccezioni in rito sollevate da controparte nel primo appello.

Come di regola, le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore del Comune di Parabita e dell'Amministrazione dell'interno, in ragione dell'attività difensiva rispettivamente svolta in questa sede. Non v'è luogo a provvedere sulla spese nei riguardi del Comune di Specchia, non costituito in giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, riunisce i medesimi appelli e li respinge.

Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado in favore del Comune di Parabita, nella misura di € 3.000,00 (tremila/00), ed in favore dell'Amministrazione dell'interno, nella misura di € 1000,00 (mille). Nulla per le spese nei riguardi del Comune di Specchia.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Lanfranco Balucani, Consigliere

Salvatore Cacace, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere, Estensore

Dante D'Alessio, Consigliere

N. 03012/2011 REG.RIC.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 19/12/2011 IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)